



WEBINAR SU:

«LA RIFORMA DELLA RIFORMA» VERSO IL CONGRESSO

**LA LEGGE PROFESSIONALE
CRITICITA' E IPOTESI DI MODIFICA**

L'esercizio della professione di avvocato

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI E SOCIETA' TRA AVVOCATI

FIRENZE 7.3.2022



WEBINAR SU: «LA RIFORMA DELLA RIFORMA»

L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOCIETARIA

RIFLESSIONI GENERALI SULLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI E SULLE SOCIETA' TRA AVVOCATI



WEBINAR SU: «LA RIFORMA DELLA RIFORMA»

L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOCIETARIA RIFLESSIONI GENERALI

- **La Legge Professionale** (Legge n. 24 del 31.12.2012) disciplina **l'esercizio della professione forense in forma associata e in forma societaria agli artt. 4 e 4 bis.**
- I due articoli sono inseriti nel **Titolo Primo – Disposizioni Generali** della Legge Professionale; quindi sono norme che riguardano, come le altre del medesimo titolo, **gli aspetti principali** su doveri, limiti e modalità di esercizio della professione.
- Il Legislatore non ha voluto creare **un titolo apposito** per regolamentare l'esercizio associato o in forma societaria della professione; segno evidente che **non si è voluta creare nessuna distinzione**, a livello di principi e di obblighi generali, **tra l'esercizio della professione nella forma individuale e quello nella forma collettiva.**
- **L'avvocato socio o associato** pertanto è del tutto assimilabile a quello **individuale.**



WEBINAR SU: «LA RIFORMA DELLA RIFORMA»

L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOCIETARIA RIFLESSIONI GENERALI

- La scelta di **non avere previsto**, con un apposito titolo, **uno statuto particolare dello studio legale associato o societario**, dimostra la preoccupazione di **evitare di creare spaccature** all'interno della classe forense e di cercare di mantenere, almeno per quanto riguarda i principi generali, **una sostanziale unità tra gli avvocati italiani**.
- Ci si è preoccupati di ribadire **un principio** e cioè che: **qualsiasi avvocato**, o che sia da solo nel proprio studio posto in un angolo remoto d'Italia o che sia inserito in una grande law firm organizzata in una società di capitali con sede e filiali nelle grandi città, **appartiene sempre alla medesima grande famiglia degli avvocati italiani** e quindi deve osservare gli stessi obblighi e gode dei medesimi diritti.



WEBINAR SU: «LA RIFORMA DELLA RIFORMA»

L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOCIETARIA

L'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE



WEBINAR SU: «LA RIFORMA DELLA RIFORMA»

L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOCIETARIA L'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE IN GENERALE

- L'art.4 prevede **tre diverse tipologie di associazioni professionali**:
 - **l'associazione tra avvocati**: è l'associazione tipica composta da soli avvocati;
 - **l'associazione multidisciplinare**: è l'associazione tra avvocati e altri professionisti iscritti in determinati albi professionali per offrire prestazioni diversificate;
 - **l'associazione atipica**: è l'associazione o tra soli avvocati o con altri professionisti.
- La **terza** tipologia si divide a sua volta in due diverse sottocategorie:
 - l'associazione **costituita ex Legge 23.11.1939 n. 1815 che può essere o** pura (tra soli avvocati) o **mista** (tra avvocati e altri professionisti di professioni ordinistiche);
 - l'associazione **costituita ex art. 1/5 Legge 14.1.2013 n. 4** (Professioni non organizzate) tra avvocati e altri esercenti le professioni non ordinistiche.



WEBINAR SU: «LA RIFORMA DELLA RIFORMA»

L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOCIETARIA L'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE IN GENERALE – REGOLE COMUNI

- Le tre diverse tipologie di associazione hanno **regole comuni**, valide per tutte e cioè:
 - **la personalità** del conferimento dell'incarico e della prestazione professionale;
 - **l'autonomia, la libertà e l'indipendenza** dell'avvocato negli incarichi conferiti;
 - **la nullità di ogni patto contrario** ai precetti sopra indicati;
 - **l'indicazione dell'attività forense** nell'oggetto sociale e nelle comunicazioni a terzi;
 - **il fatto che i redditi delle associazioni** sono determinati secondo **criteri di cassa**;
 - **l'esclusione** dall'associazione se l'avvocato è **cancellato o sospeso per oltre 1 anno**;
 - **l'esclusione** dall'associazione ex art. 2286 cc in caso di **gravi inadempimenti**, in caso di **interdizione**, di **inabilitazione** o di **interdizione dai pubblici uffici**;
 - le associazioni devono essere **iscritte nell'elenco specifico** ex art. 15/1 lett. l).



WEBINAR SU: «LA RIFORMA DELLA RIFORMA»

L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOCIETARIA L'ASSOCIAZIONE TRA AVVOCATI – REGOLE SPECIFICHE

- **L'associazione tra avvocati** deve essere **costituita solo da avvocati** che siano **tutti iscritti nell'albo ordinario**. La conseguenza di questa regola è che:
 - **Non può far parte dell'associazione** tra avvocati **un praticante** che è iscritto solo al relativo registro . Non rileva che il praticante sia o meno abilitato al patrocinio, posto che questo con il nuovo art. 41 è stato profondamente mutato e adesso ha solo funzioni sostitutive e sotto la vigilanza del dominus (CNF 24.9.2014 n. 60).
 - **E' invece possibile la costituzione di un'associazione** tra avvocati **tra un avvocato iscritto nell'albo ordinario e un avvocato stabilito** iscritto in un'apposita sezione dell'albo. Entrambe le iscrizioni, pur presupponendo titoli di abilitazione diversi, rientrano entrambi nell'ampia categoria dell'albo forense (CNF 24.5.2017 n. 32).



WEBINAR SU: «LA RIFORMA DELLA RIFORMA»

L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOCIETARIA L'ASSOCIAZIONE TRA AVVOCATI – REGOLE SPECIFICHE

- L'associazione tra avvocati **deve avere la sede dove si trova il centro principale dei propri affari** e deve essere iscritta in una apposita sezione dell'albo del consiglio dell'ordine nel cui circondario si trova la sede dell'associazione tra avvocati
- La conseguenza di questi obblighi e di questa regolamentazione è che:
 - possono certamente essere istituite **sedi secondarie o filiali** dell'associazione;
 - **se le sedi secondarie sono istituite nel medesimo circondario** in cui è stata istituita la sede principale **basta dare comunicazione al medesimo ordine** di iscrizione;
 - **se invece la sede secondaria è istituita in un circondario diverso** da quello in cui è stata istituita la sede principale **va data comunicazione all'ordine di iscrizione dell'associazione, della sede principale, e a quello della sede secondaria ex art.7 LP.**



WEBINAR SU: «LA RIFORMA DELLA RIFORMA»

L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOCIETARIA L'ASSOCIAZIONE MULTIDISCIPLINARE – REGOLE SPECIFICHE

- **L'associazione multidisciplinare** è un'associazione tra avvocati con la specificità della **partecipazione** alla stessa **anche di altri professionisti** allo scopo di **assicurare alla clientela** delle **prestazioni ulteriori** rispetto a quelle tipiche forensi.
- **E' un tipo di associazione che deve rispettare le stesse regole dell'associazione tra avvocati**, visto l'espresso richiamo fatto dal secondo comma al primo dell'art. 4.
- **I professionisti non avvocati** che possono partecipare all'associazione **sono individuati** tra quelli elencati **dall'art. 2 del Decreto Ministeriale del 4.2.2016 n. 23**.
- **I professionisti non avvocati** devono appartenere agli **ordini e ai collegi indicati dal decreto ministeriale** e quindi devono essere iscritti nei relativi albi professionali.



WEBINAR SU: «LA RIFORMA DELLA RIFORMA»

L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOCIETARIA L'ASSOCIAZIONE ATIPICA EX LEGGE 1815/1939 – REGOLE SPECIFICHE

- **L'associazione atipica** costituita **ex Legge del 23.11.1939 n. 1815** è una categoria in via di esaurimento considerato che **la norma è stata definitivamente abrogata** dall'art. 10/11 Legge 12.11.2011 n. 183. Ex art. 10/9 le associazioni atipiche esistenti a quella data continuano ad operare con le regole precedenti fino allo scioglimento.
- L'associazione professionale atipica può essere o **pura (solo avvocati)** o **mista** (uno o più avvocati e **anche uno o più altri professionisti**): infatti l'art. 2/1 lett. c) DL 223 del 4.7.2006 ha abrogato il divieto delle associazioni professionali multidisciplinari.
- Se l'associazione atipica è **pura**, **si applicano le stesse regole dell'associazione tra avvocati** ex art. 4/1 LP **in quanto compatibili**; vanno iscritte nell'apposito elenco.



WEBINAR SU: «LA RIFORMA DELLA RIFORMA»

L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOCIETARIA L'ASSOCIAZIONE ATIPICA EX LEGGE 1815/1939 – REGOLE SPECIFICHE

- Sebbene la norma parli di "*liberi professionisti*" **non sembra possibile che l'avvocato possa associare anche professionisti non appartenenti a professioni ordinistiche**. Infatti l'art. 1 della Legge 1815/1939 prevede espressamente la possibilità di associarsi per coloro che posseggano «titoli di studio di abilitazione professionale» ovvero siano «autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge». In questo senso CNF 24.5.2006 n. 34.
- Come detto, la **Legge Bersani** del 2006, **ha abrogato il divieto di costituire studi professionali multidisciplinari** e quindi ha consentito la costituzione di associazioni professionali atipiche tra appartenenti a diverse professioni ordinistiche.



WEBINAR SU: «LA RIFORMA DELLA RIFORMA»

L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOCIETARIA L'ASSOCIAZIONE ATIPICA EX LEGGE 4/2013 – REGOLE SPECIFICHE

- L'altra forma di associazione atipica è quella prevista **dall'art. 1/5 Legge 14.1.2013 n. 4**, costituita tra uno o più avvocati **con uno o più professionisti non organizzati**.
- La norma non prevede espressamente questa possibilità affermando che **i professionisti non organizzati** in ordini o collegi **possano esercitare le loro attività** (che sono diverse da quelle riservate ex art. 2229 cc) **anche in forma associata**.
- Proprio perché detti professionisti non fanno parte di un albo, **non si applica per gli avvocati** che volessero iscriversi a **una associazione di categoria l'incompatibilità ex art. 18 lett. a) LP** (in questo senso CNF 24.5.2017 n. 36) e, di conseguenza, si può prevedere che **possano partecipare anche ad associazioni professionali atipiche**.



WEBINAR SU: «LA RIFORMA DELLA RIFORMA»

L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOCIETARIA L'ASSOCIAZIONE ATIPICA EX LEGGE 4/2013 – REGOLE SPECIFICHE

- Una **conferma** della possibilità che **l'avvocato partecipi a un'associazione atipica con professionisti non regolamentati** la si trova nel **comma 10** laddove si prevede che **le associazioni che svolgano solo attività professionale** (intesa come esercizio di professioni intellettuali ordinistiche ex art. 2229 cc) **non sono soggette a fallimento**.
- La norma, a contrario, la si può interpretare nel senso che in astratto **l'avvocato può partecipare ad associazioni professionali fallibili** e queste possono essere:
 - o **le associazioni** che svolgono attività professionali riservate come **componente di attività di impresa**, a cui si applica, ex art. 2238/1 cc, l'art. 2221 cc (fallimento);
 - o le associazioni **atipiche non regolamentate** che di per sé svolgono sempre (anche) attività professionale non riservata agli iscritti in albi o elenchi ex art. 2229 cc.



WEBINAR SU: «LA RIFORMA DELLA RIFORMA»

L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOCIETARIA L'ASSOCIAZIONE ATIPICA EX LEGGE 4/2013 – REGOLE SPECIFICHE

- **La norma non avrebbe senso** se l'avvocato potesse associarsi solo con professionisti iscritti in albi **poiché l'associazione non eserciterebbe mai** (salva l'eccezione prevista dall'art. 2238/1 cc) **attività tipica di imprese commerciali** (Trib. Forlì, 25.5.2017).
- **L'associazione professionale**, come ente collettivo, se ritenuto fallibile, **è assimilato a una società di fatto** la quale è considerata **società di persone** e questo comporta il fallimento **personale degli associati**, e quindi anche dell'avvocato associato.
- **Il fallimento comporta** la perdita per il fallito dell'amministrazione dei propri beni ex art. 42 LF e quindi **la privazione del pieno esercizio dei diritti civili**. Ciò fa venire meno il requisito dell'art. 17/1 lett. d) e quindi **l'avvocato va cancellato dall'albo**.



WEBINAR SU: «LA RIFORMA DELLA RIFORMA»

L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOCIETARIA LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI – I CREDITI DEGLI ASSOCIATI

- Si discute se la **titolarità del credito del professionista** inserito in un'associazione **sia del primo o se invece appartenga alla seconda**. Solo nel primo caso è riconosciuto il **privilegio generale** sui beni mobili del debitore o del fallito **ex art. 2751 bis n. 2 cc.**
- La questione era sempre stata risolta a seconda che **l'incarico fosse stato conferito direttamente al professionista o all'associazione professionale**: nel primo caso spettava il privilegio; nel secondo invece non spettava (Cass. Sez. I 5.3.2015 n.4485).
- **La Cassazione ha cambiato indirizzo** ritenendo che, anche con un incarico all'associazione, **qualora questo sia stato espletato personalmente dal professionista, spetta comunque il relativo privilegio generale** (Cass. Sez. I, 2.11.2017 n. 26067).



WEBINAR SU: «LA RIFORMA DELLA RIFORMA»

L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOCIETARIA

L'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE TRA AVVOCATI



WEBINAR SU: «LA RIFORMA DELLA RIFORMA»

L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOCIETARIA L'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE TRA AVVOCATI

- Il **comma 8** prevede che le associazioni professionali e gli avvocati possano stipulare tra loro **contratti di associazione in partecipazione ex artt. 2549 e segg cc.**
- Con l'associazione in partecipazione **l'associante attribuisce all'associato parte degli utili della sua impresa** derivanti da **uno o più affari dietro il corrispettivo di un determinato apporto** del secondo. I rapporti con i terzi e la gestione dell'impresa spettano al solo associante. L'associato partecipa alle perdite dell'impresa nella misura in cui partecipa agli utili e comunque non possono superare il suo apporto.
- E' in pratica la **collaborazione professionale tra un avvocato e uno studio legale** non in modo continuativo e a tempo indeterminato ma **solo su determinati incarichi.**



WEBINAR SU: «LA RIFORMA DELLA RIFORMA»

L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOCIETARIA L'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE TRA AVVOCATI

- Il contratto di associazione in partecipazione comporta almeno **tre tipi di problemi**.
- Il **primo** è stabilire **chi possa associare e chi essere associato**. La questione va risolta nel senso che **indistintamente si possono associare avvocati, associazioni e, anche, STA**. L'inciso "*fra loro*" consente di stipulare il contratto tra tutti, come associanti e come associati, senza alcuna distinzione tra avvocati, associazioni e STA.
- Il **secondo** problema è se **l'avvocato possa associarsi in partecipazione con imprese commerciali** (es. società di recupero crediti) e ricevere come compenso parte degli utili ricavati dall'impresa. **La questione va risolta negativamente** sia perché l'inciso "*fra loro*" non consente di uscire dal perimetro di avvocati, associazioni e STA.



WEBINAR SU: «LA RIFORMA DELLA RIFORMA»

L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOCIETARIA L'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE TRA AVVOCATI

- Sia perché **l'avvocato** che si associ in partecipazione a un'impresa commerciale e riceva come compenso per la sua attività professionale parte degli utili **perde la sua autonomia e indipendenza e commette illecito deontologico** (CNF 28.11.2000 n.225) poiché viola l'art. 24 del CDF che impedisce ogni conflitto di interessi con il cliente.
- **Il terzo problema** è se nel contratto di associazione in partecipazione sia possibile inserire **un patto con cui l'associante garantisca all'associato un importo fisso minimo mensile**. La questione è stata risolta negativamente dalla giurisprudenza poiché si è ritenuto che **l'associazione in partecipazione comporti pur sempre per l'associato un rischio di impresa che è ontologicamente incompatibile con la previsione di una somma fissa mensile** (Cass. Sez. Lav., 17.4.2014 n. 8977).



WEBINAR SU: «LA RIFORMA DELLA RIFORMA»

L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOCIETARIA

LE SOCIETA' TRA AVVOCATI



WEBINAR SU: «LA RIFORMA DELLA RIFORMA»

L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOCIETARIA LE SOCIETA' TRA AVVOCATI – I PRECEDENTI

- Le **società tra avvocati (STA)** sono previste **dall'art. 4 bis della Legge Professionale**. Le STA però sono il frutto di una lunga evoluzione della materia che va ripercorsa.
- La prima disciplina dell'attività forense in forma societaria fu prevista dal **Titolo II del Dlgs. 2.2.2001 n. 96**, attuativo della direttiva comunitaria 98/5/CE, che prevede:
 - la società ha **oggetto esclusivo l'esercizio in comune della professione** forense da parte dei **soci, tutti in possesso del titolo di avvocato**; è assimilata alla snc;
 - la società deve essere **iscritta nel registro delle imprese e nell'elenco ex art. 15**;
 - la **ragione sociale** deve contenere l'indicazione di "**società tra avvocati**";
 - l'avvocato può essere socio e partecipare a **una sola società tra avvocati**;
 - **l'amministrazione spetta ai soci** e non può essere affidata a terzi;



WEBINAR SU: «LA RIFORMA DELLA RIFORMA»

L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOCIETARIA LE SOCIETA' TRA AVVOCATI – I PRECEDENTI

- **la società non è soggetta a fallimento** e alle altre procedure concorsuali;
- **l'incarico professionale conferito alla società può essere eseguito solo da uno o più soci** in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale richiesta;
- **i soci incaricati sono personalmente e illimitatamente responsabili** per l'attività professionale svolta, mentre **la società risponde con il suo patrimonio**;
- è prevista per la prima volta anche **la responsabilità disciplinare della società** poiché essa risponde delle violazioni delle norme professionali e deontologiche applicabili all'esercizio in forma individuale della professione forense;
- se la violazione commessa dal socio è ricollegabile a **direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.**



WEBINAR SU: «LA RIFORMA DELLA RIFORMA»

L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOCIETARIA LE SOCIETA' TRA AVVOCATI – I PRECEDENTI

- **L'art. 2/1 lett. c) DL 4.7.2006 n. 223**, convertito dalla Legge 4.8.2006 n. 248, **ha eliminato il divieto di esercizio professionale interdisciplinare** anche per le società.
- La possibilità di costituire le "società tra professionisti" (STP), cioè **società multidisciplinari è stata prevista**, sempre in via generale (non soltanto per gli avvocati), **dalla L. n. 183 del 2011, art. 10/8** - modificata dal DL 24.1.2012 n. 1.
- Il **comma 3** consente **"la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali** regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dal titolo V e VI del libro V del codice civile", **vale a dire anche secondo i modelli delle società di capitali o cooperative di professionisti con almeno tre soci.**



WEBINAR SU: «LA RIFORMA DELLA RIFORMA»

L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOCIETARIA LE SOCIETA' TRA AVVOCATI – I PRECEDENTI

- Il comma 4 stabilisce che **l'atto costitutivo** delle società tra professionisti preveda:
 - **l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;**
 - **i soci possono essere: professionisti iscritti a ordini, albi e collegi; cittadini degli Stati dell'UE, in possesso del titolo di studio abilitante; soggetti non professionisti solo per prestazioni tecniche o per investimento, ma il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale deve essere di almeno due terzi.**
 - **l'esecuzione dell'incarico professionale è curata solo dai soci professionisti.**
- Il comma 5 dispone che la **denominazione sociale deve contenere l'indicazione di "società tra professionisti"** (STP). Il comma 6 prevede che **un socio partecipi a una sola STP. Si ribadisce l'obbligo dell'osservanza del codice deontologico.**



WEBINAR SU: «LA RIFORMA DELLA RIFORMA»

L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOCIETARIA LE SOCIETA' TRA AVVOCATI – DISPOSIZIONI GENERALI

- **La Legge 4.8.2017, n. 124, art. 1, comma 141**, ha introdotto **l'art. 4 bis della Legge Professionale** intitolato "*Esercizio della professione forense in forma societaria*", che è **il terzo modello societario** per avvocati e per altri professionisti in aggiunta agli altri due e cioè alle società ex Dlgs. 96 del 2001 e alle STP ex Legge 183 del 2011.
- **L'art. 4 bis LP** prevede che sia **consentito l'esercizio della professione in forma societaria a società di persone, di capitali o cooperative iscritte in una sezione dell'albo** dell'Ordine nel cui circondario si trova la sede legale della società.
- **Non è consentita la partecipazione a una società tra avvocati tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona**, pena l'esclusione di diritto del socio.



WEBINAR SU: «LA RIFORMA DELLA RIFORMA»

L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOCIETARIA LE SOCIETA' TRA AVVOCATI – DISPOSIZIONI GENERALI

- Le **disposizioni generali** della società tra avvocati sono le seguenti:
 - **i soci per almeno due terzi del capitale sociale e del diritto di voto devono essere avvocati o altri professionisti iscritti nei relativi albi professionali;**
 - **il venir meno di questo requisito causa la cancellazione della società** se la maggioranza di due terzi dei soci professionisti non sia ripristinata entro sei mesi;
 - **la maggioranza dei membri dell'organo di gestione devono essere avvocati e soci;**
 - **la prestazione è svolta esclusivamente dai soci professionisti con indipendenza;**
 - **la responsabilità del socio che esegue l'incarico concorre con quella della STA;**
 - **il socio cancellato, radiato o sospeso è escluso di diritto dalla società;**
 - **la società indica nella denominazione sociale la dizione "*società tra avvocati*".**



WEBINAR SU: «LA RIFORMA DELLA RIFORMA»

L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOCIETARIA LE SOCIETA' TRA AVVOCATI – QUESTIONI RILEVANTI

- L'art. 4 bis della Legge Professionale pone **svariate questioni rilevanti**.
- La **prima questione** è se il **nuovo modello societario** previsto dalla norma **sia sostitutivo o soltanto aggiuntivo** dei modelli precedenti e cioè della società tra avvocati del 2001 e della STP del 2011, anche se di natura multidisciplinare.
- La questione è stata risolta da **Cass. Sez. Un. 19.7.2018 n. 19282** che ha statuito:
 - la disciplina dell'**art. 4 bis** è **sostitutiva delle disposizioni precedenti**;
 - **dal 1.1.2018 il solo modello societario** possibile **per gli avvocati** è quello della **STA**;
 - ciò vale **anche per le società** tra avvocati con altri professionisti, **multidisciplinari**;
 - **le società** costituite **al 31.12.2017** con le altre forme **vanno ad esaurimento**.



WEBINAR SU: «LA RIFORMA DELLA RIFORMA»

L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOCIETARIA LE SOCIETA' TRA AVVOCATI – QUESTIONI RILEVANTI

- La **seconda questione** è se il reddito della STA vada **per cassa** o **per competenza**:
 - **principio di competenza**: le transazioni sono registrate nel periodo di imposta a cui queste si riferiscono indipendentemente da quando i pagamenti si verificano;
 - **principio di cassa**: nel calcolo del reddito sono rilevanti solo i costi e i ricavi per cui ci sia stata la manifestazione finanziaria degli stessi nel periodo di imposta.
- Mentre per le associazioni professionali l'art. 4/7 della Legge Professionale prevede espressamente l'applicazione del principio di cassa, **per le STA non si dice nulla**.
- L'**Agenzia delle Entrate** (risoluzione n. 35/E del 7.5.2018) ha precisato che **il reddito delle STA è reddito di impresa** in qualunque modo sia costituita la società (di persone, di capitali, cooperativa) **con applicazione del principio di competenza**.



WEBINAR SU: «LA RIFORMA DELLA RIFORMA»

L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOCIETARIA LE SOCIETA' TRA AVVOCATI – QUESTIONI RILEVANTI

- La **terza questione** è se sia possibile la **trasformazione eterogenea di un'associazione professionale in STA** e quali siano le conseguenze della trasformazione stessa.
- Le **associazioni professionali** sono considerate **associazioni non riconosciute** ex artt. 36 e segg. cc (Cass. Sez. I, 26.7.2016 n. 15417). Pur non essendo espressamente prevista dagli artt. 2500 septies cc e 2500 octies cc, **la giurisprudenza di merito sembra ritenere ammissibile la trasformazione eterogenea di un'associazione non riconosciuta in una società di capitali** (Trib. Bologna 16.6.2017 n. 1109).
- Questa soluzione comporta a sua volta una serie di questioni che derivano da essa:
 - se **i mandati conferiti** agli associati passano automaticamente alla STA;
 - se l'associazione **possa trasformarsi per alcuni soci** con la liquidazione degli altri.



WEBINAR SU: «LA RIFORMA DELLA RIFORMA»

L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOCIETARIA LE SOCIETA' TRA AVVOCATI – QUESTIONI RILEVANTI

- **La quarta questione** è se sia possibile costituire **una STA nella forma della srl o della spa unipersonale** ex art. 2250/4 cc e se sia possibile costituire **una STA con un solo socio avvocato**, che detenga due terzi del capitale e del relativo diritto di voto.
- **Sono possibili e legittime entrambe le interpretazioni** della norma perché:
 - **A favore della non necessità della pluralità fisica dei soci avvocati** (e quindi della possibilità della società unipersonale) milita il dato letterale della **norma che non prevede questo specifico e ulteriore requisito**, come ha invece fatto l'art. 10/4 lett. b) L. 183/2011 (per le STP), lasciando quindi intendere che non sussista più l'obbligo della pluralità del numero dei soci professionisti, oltre a quelli di solo capitale, visto che il Legislatore non ha ripetuto espressamente detto obbligo.



WEBINAR SU: «LA RIFORMA DELLA RIFORMA»

L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOCIETARIA LE SOCIETA' TRA AVVOCATI – QUESTIONI RILEVANTI

- **A favore** invece **della tesi contraria**, militano altri argomenti:

- a) dall'**interpretazione sistematica** dell'art. 4 bis (usa sempre il plurale) si può dire che la pluralità dei soci professionisti sia requisito indispensabile sottinteso;
- b) la **lettera b) del secondo comma** afferma la **necessità della maggioranza dei soci** avvocati nell'organo di gestione: ciò depone per la pluralità dei soci avvocati;
- c) Il **quarto comma** parla della **responsabilità dei soci** (plurale) **che non esclude quella del socio** (singolare): ciò è incompatibile con un solo socio avvocato;
- d) Il **quinto comma** prevede che *“la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce **causa di esclusione dalla società**”* **ma non anche la liquidazione e la cancellazione** se fosse escluso l'unico socio avvocato.



WEBINAR SU: «LA RIFORMA DELLA RIFORMA»

L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOCIETARIA LE SOCIETA' TRA AVVOCATI – QUESTIONI RILEVANTI

- Su questo aspetto si segnala la **delibera dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 22 maggio, pubblicata nel proprio bollettino settimanale n. 24/2019.** L'Autorità è intervenuta sull'interpretazione data da alcuni Consigli e Federazioni di Ordini professionali che si erano occupati dell'interpretazione da dare all'art. 10/4 lett. b) della Legge 183/2011 nel senso che, come abbiamo visto, sia necessaria la pluralità dei soci professionisti. Infatti **In particolare, nel novembre 2018, il Consiglio Nazionale dei Commercialisti aveva affermato che la maggioranza dei due terzi dovesse valere in modo cumulativo, ossia sia per le teste che per le quote.**
- L'interpretazione **si riferisce non alle STA ma alle STP**, ma è vero anche che la soluzione della questione può essere utilizzata anche per le società tra avvocati.



WEBINAR SU: «LA RIFORMA DELLA RIFORMA»

L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOCIETARIA LE SOCIETA' TRA AVVOCATI – QUESTIONI RILEVANTI

- Per l'Autorità l'interpretazione “*causa limitazioni della concorrenza, in quanto si traduce in un ingiustificato ostacolo alla possibilità per i professionisti di organizzarsi in forma di STP*”. Essa ostacola la possibilità per i professionisti di scegliere l'organizzazione e la compagine societaria più consona alle esigenze e si traduce “*in un'ingiustificata limitazione della concorrenza, in contrasto con lo spirito della norma volta al completo superamento del divieto per i professionisti di costituirsi in società*”. Cioè, la maggioranza dei professionisti rimane obbligatoria per quanto riguarda le decisioni da assumere, ma ciò non vale per quanto concerne le quote societarie.
- Se si applica questo principio anche alle STA, nulla più osta alla costituzione sia di società tra avvocati con un solo socio professionista sia di STA unipersonali.



WEBINAR SU: «LA RIFORMA DELLA RIFORMA»

L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOCIETARIA LE SOCIETA' TRA AVVOCATI – QUESTIONI RILEVANTI

- La **quinta questione** (e questo vale anche per le associazioni professionali) è **se un avvocato debba partecipare ed essere socio o meno di una sola STA.**
- L'art. 4/4 della LP, per le associazioni, **prevedeva che un avvocato poteva associarsi a una sola associazione ma la norma è stata abrogata dall'art. 1 L. 124/2017. L'art. 4 bis non prevede alcun divieto** alla partecipazione dell'avvocato in più STA.
- Invece **l'art. 70/3 CDF prevede il contrario** e cioè che l'avvocato possa partecipare a una sola associazione o società, con la **sanzione** disciplinare dell'avvertimento.
- **Il CNF** interpellato dal COA di Torino **ha detto:** Il comma 4 è stato abrogato dalla L. 4.8.2017 n. 124; **l'art. 70/3 CDF derivava da una norma primaria, oggi abrogata.**



WEBINAR SU: «LA RIFORMA DELLA RIFORMA»

L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOCIETARIA LE SOCIETA' TRA AVVOCATI – QUESTIONI RILEVANTI

- Il CNF pare indicare la **tacita abrogazione della norma deontologica** ma non si pone problemi rilevanti che sono diversi a seconda che si parli di associazioni o di STA.
- Per quanto riguarda **le associazioni professionali**, posto che l'art. 4 LP richiama tutte le forme di associazione professionale, **si può ragionevolmente sostenere che l'abrogazione del quarto comma**, ad opera dell'art. 1/141 lett. a) Legge n. 124 del 4.8.2017 **abbia implicitamente abrogato anche l'art. 2/1 lett. c) DL 4.7.2006 n. 223 (Decreto Bersani)** per la parte in cui sembra prevedere anche il divieto di partecipazione a più associazioni professionali ex Legge 1815/1939, divieto però solo espresso per le società tra avvocati del 2001 e implicitamente per le associazioni.
- I problemi maggiori invece riguardano **le società tra avvocati del 2001 e le STP**.



WEBINAR SU: «LA RIFORMA DELLA RIFORMA»

L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOCIETARIA LE SOCIETA' TRA AVVOCATI – QUESTIONI RILEVANTI

- Per le STA l'art. 4 bis LP ha semplicemente dettato una nuova disciplina senza il divieto di partecipazione a più di una società ma il problema è stabilire se questa disciplina di un nuovo modello societario abbia **implicitamente abrogato** anche gli **artt. 21/2 Dlgs. 2.2.2001 n. 96 e 10/6 Legge 12.11.2011 n. 183** che, rispettivamente, hanno previsto il divieto di partecipazione a più di una STA del 2001 e di una STP.
- Però, perché si possa parlare di **abrogazione implicita di una norma** occorre **che la sua permanenza in vigore sia resa incompatibile dalla nuova regolamentazione della materia** trattata dalla norma stessa (Cass. Sez. Un., 15.5.2015 n. 9934).
- Il problema è che si tratta di **regolamentazioni autonome** perché sono **modelli societari diversi e** quindi è dubbio affermare che c'è stata abrogazione implicita.



WEBINAR SU: «LA RIFORMA DELLA RIFORMA»

L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOCIETARIA LE SOCIETA' TRA AVVOCATI – QUESTIONI RILEVANTI

- La **sesta questione** è se sia o meno applicabile alla STA l'**art. 2247 cc** (contratto di società) il quale è stato interpretato nel senso che **una società può avere soci anche persone giuridiche** e cioè società di capitali, come prevede l'art. 2361/2 cc per le spa.
- Quindi si discute se l'art. 4 bis, che al secondo comma lettera a) prevede che almeno due terzi del capitale sociale e del diritto di voto devono essere avvocati, consente che la parola **“avvocati”** sia interpretata nel senso che **un'altra STA o un'Associazione Professionale ex art. 4 LP** possano essere socie della STA.
- Si segnala un **parere del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (169/2018 del 18.3.2019)** **afferma il contrario** per le STP e per le STA sostenendo che soci di dette società possono essere solo professionisti persone fisiche.



WEBINAR SU: «LA RIFORMA DELLA RIFORMA»

**L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOCIETARIA
LE SOCIETA' TRA AVVOCATI – QUESTIONI RILEVANTI**

LA COSTITUZIONE DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI E DELLE SOCIETA' TRA AVVOCATI



WEBINAR SU: «LA RIFORMA DELLA RIFORMA»

L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOCIETARIA LA COSTITUZIONE DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI E DELLE STA

- Per i tre tipi di società il contratto, previsto dall'**art. 2247 cc**, non si sa se deve avere la forma dell'**atto pubblico o della scrittura privata con sottoscrizioni autenticate**.
- Per le **società ex Dlgs. 96 del 2001** lo prevede espressamente l'**art. 17/1**.
- Per le **società ex art. 10 Legge 183/2011** la norma non lo prevede espressamente ma si limita a dire che possono essere utilizzati tutti i modelli societari previsti dai **titoli V e VI del Libro V del codice civile** e quindi anche quello della **società semplice** che, ex **art. 2251 cc**, non deve essere costituita per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a meno che questa forma sia richiesta dai beni conferiti nelle società.
- Si potrebbe così ipotizzare che **la STP costituita come ss non abbia vincoli di forma**.



WEBINAR SU: «LA RIFORMA DELLA RIFORMA»

L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOCIETARIA LA COSTITUZIONE DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI E DELLE STA

- Però il **decimo comma dell'art. 10** rimanda ad un **regolamento** per disciplinare le materie indicate nei commi 4 lett. c) (designazione del socio professionista ed esecuzione dell'incarico), 6 (partecipazione a una sola società) e 7 (osservanza del codice deontologico e opposizione del segreto professionale agli altri soci).
- **L'art. 7 del DM 8.2.2013 n. 34 prevede che la STP sia iscritta nel registro delle imprese con le modalità dell'art. 11 DPR 7.1.1995 n. 581 che prevede appunto la scrittura privata con le sottoscrizioni autenticate o l'atto pubblico notarile.**
- **Inoltre si applica l'art. 2189/2 cc il quale obbliga l'Ufficio del Registro delle Imprese ad accettare le domande di iscrizione solo se autenticate le sottoscrizioni.**



WEBINAR SU: «LA RIFORMA DELLA RIFORMA»

L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOCIETARIA LA COSTITUZIONE DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI E DELLE STA

- **Per le STA l'art. 4 bis LP non prevede forme particolari né che si iscriva al Registro Imprese.** Quindi è possibile costituirla come società semplice, ex art. 2251 cc, con la sola scrittura privata. L'iscrizione al Registro Imprese è comunque prevista dall'art. 7/2 lett. a) n.9) DPR 581/1995 ma si applica anche il **TUIR** (DPR 917/1986.)
- **L'art. 5/2 recita: "Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali".**



WEBINAR SU: «LA RIFORMA DELLA RIFORMA»

L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOCIETARIA LA COSTITUZIONE DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI E DELLE STA

- Per **le associazioni professionali** né la Legge 1815 del 1938 né l'art. 4 della Legge Professionale **prevedono forme particolari per la loro costituzione** (né lo prevedono gli artt. 36 e segg. cc per le associazioni non riconosciute) **ma l'obbligo della costituzione dell'associazione professionale con scrittura privata con sottoscrizioni autenticate o con atto pubblico lo si potrebbe ricavare ancora una volta dall'art. 5 del DPR 22.12.1986 n. 917 TUIR** il quale, al terzo comma, lett. c), recita: *"Ai fini delle imposte sui redditi: le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma 2 può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione"*.



WEBINAR SU: «LA RIFORMA DELLA RIFORMA»

L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOCIETARIA LA COSTITUZIONE DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI E DELLE STA

- Questo **obbligo**, nato in ambito fiscale, **è stato esteso agli obblighi di comunicazione a Ordini e Collegi**. (Nel senso della necessità dell'obbligo della scrittura privata con sottoscrizioni autenticate o con atto pubblico troviamo CNF, 12.12.2007 n. 50).
- Pertanto è evidente e ne consegue che, **qualsiasi modifica dell'atto costitutivo o dello statuto dell'associazione professionale**, come è la sostituzione di associati o la diversa determinazione delle percentuali di divisione di utili e spese, **vadano necessariamente fatti con atto pubblico o con scrittura privata autenticata**.
- L'uscita o l'entrata di un associato, per ragioni di certezza dell'albo, vanno fatte con atto notarile. Infatti **il COA non può modificare la scheda dell'iscritto se non ha la certezza che lui è il firmatario dell'atto**, certezza data solo dall'atto notarile.



WEBINAR SU: «LA RIFORMA DELLA RIFORMA»

**L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOCIETARIA
LE SOCIETA' TRA AVVOCATI – QUESTIONI RILEVANTI**

LE ALTRE FORME DI AGGREGAZIONE DEGLI AVVOCATI



WEBINAR SU: «LA RIFORMA DELLA RIFORMA»

L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOCIETARIA LE ALTRE FORME DI AGGREGAZIONE DEGLI AVVOCATI IN GENERALE

- **L'art. 12/3 Legge 22.5.2017 n. 81** ha previsto **nuove forme di aggregazione** per gli avvocati tra loro e per gli avvocati con gli altri professionisti o con gli imprenditori.
- In sostanza, la norma, prevede **quattro nuove forme di aggregazione** degli avvocati e degli avvocati anche con altri professionisti e imprenditori. Precisamente:
 - il **contratto di rete solo tra professionisti** (contratto di rete pura);
 - il **contratto di rete tra professionisti e imprenditori** (contratto di rete mista);
 - i **consorzi stabili professionali** ex artt. 2602 e segg. cc (un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.);
 - le **associazioni temporanee professionali** ex art. 48 Codice dei contratti pubblici.
- La figura più adatta alle esigenze degli avvocati è certamente il **contratto di rete**.



WEBINAR SU: «LA RIFORMA DELLA RIFORMA»

L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOCIETARIA LE ALTRE FORME DI AGGREGAZIONE DEGLI AVVOCATI – LA RETE

- **L'art. 3/4 ter del Decreto Legge 10.2.2009 n. 5**, convertito con modificazioni dalla Legge 9.4.2009 n. 33, ha previsto la possibilità per le imprese commerciali di stipulare il "**contratto di rete**" con cui, *"per accrescere la propria capacità innovativa e la loro competitività sul mercato, le imprese contraenti si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della loro impresa"*.
- Può essere previsto un **fondo comune** e un **organo di gestione e di attuazione** delle finalità. Il contratto va fatto con **atto pubblico o con scrittura privata autenticata**.



WEBINAR SU: «LA RIFORMA DELLA RIFORMA»

L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOCIETARIA LE ALTRE FORME DI AGGREGAZIONE DEGLI AVVOCATI – LA RETE

- Il combinato disposto della norma che prevede i contratti di rete e quella, il Job Act, che li consente anche ai professionisti impone **alcune riflessioni generali**.
- La **prima** è lo scopo della normativa: questo è definito come quello per "*la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati*". Pertanto è evidente come il contratto di rete possa essere utilizzato dai professionisti **per facilitare l'acquisizione di incarichi anche privati** in concorrenza con altri.
- La **seconda** è che la possibilità di costituire reti è prevista per "*i soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita*"; quindi è possibile che il contratto di rete **sia stipulato tra professionisti singoli** o tra costoro e **associazioni professionali, società tra professionisti o ancora società tra avvocati**.



WEBINAR SU: «LA RIFORMA DELLA RIFORMA»

L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOCIETARIA LE ALTRE FORME DI AGGREGAZIONE DEGLI AVVOCATI – LA RETE

- La **terza** è che **la rete può essere sia tra professionisti (rete pura) sia tra costoro e gli imprenditori (rete mista)**; in questo caso gli scopi della rete saranno anche quelli propri delle reti commerciali e quindi l'incremento dell'attività commerciale.
- La **quarta** è che alla rete che abbia attività esterna (ma questa non è necessaria), **per le obbligazioni contratte dall'amministratore del fondo comune si applichino gli artt. 2614 e 2615 cc e** cioè: i creditori possono far valere i loro diritti sul fondo per le obbligazioni contratte per la rete e verso il fondo e i partecipanti in solido per le obbligazioni contratte a favore anche di uno di essi o in caso di insolvenza.
- La **quinta** è che in caso di rete mista e di esercizio di attività esterna imprenditoriale **sia ipotizzabile il fallimento dei singoli contraenti** se la rete è divenuta insolvente.



WEBINAR SU: «LA RIFORMA DELLA RIFORMA»

L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOCIETARIA

**GRAZIE
PER
L'ATTENZIONE**



WEBINAR SU:

«LA RIFORMA DELLA RIFORMA» VERSO IL CONGRESSO

**LA LEGGE PROFESSIONALE
CRITICITA' E IPOTESI DI MODIFICA**

L'esercizio della professione di avvocato

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI E SOCIETA' TRA AVVOCATI

FIRENZE 7.3.2022